

Ordinanza dell'UFV (1/03) concernente misure provvisorie al confine per la lotta contro la peste aviare

del 23 aprile 2003

L'Ufficio federale di veterinaria (UFV),

visto l'articolo 24 capoverso 2 della legge del 1° luglio 1966¹ sulla protezione degli animali;

visto l'articolo 3 capoverso 2 lettere b e c dell'ordinanza del 20 aprile 1988² concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali,
ordina:

Art. 1 Traffico viaggiatori

L'importazione e il transito di animali della classe zoologica degli uccelli provenienti dal Belgio e dai Paesi Bassi sono vietati.

Art. 2 Deroghe

L'UFV può autorizzare, in casi singoli, l'importazione e il transito di volatili se avvengono nel rispetto di determinate condizioni di sicurezza.

Art. 3 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 24 aprile 2003.

23 aprile 2003

Ufficio federale di veterinaria:
Hans Wyss

RS 916.443.40

¹ **RS 916.40**

² **RS 916.443.11**